CAMERA DEI DEPUTATI N. 3842-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

(Relatore: **SACCONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(FANFANI)

DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FALCUCCI)

Presentato il 10 gennaio 1983

—

Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 1, concernente misure per il contenimento della spesa del settore pubblico

Presentata alla Presidenza l'11 febbraio 1983

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente provvedimento contiene azioni e misure che il Governo ha ritenuto di varare con carattere di necessità ed urgenza nel quadro della più generale manovra economico-finanziaria. Esso persegue finalità di contenimento della spesa soprattutto con i due primi articoli: il primo rende permanente le disposizioni recate per l'anno 1982 dall'articolo 37 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in tema di infruttuosità dei conti correnti intrattenuti con la Tesoreria dello Stato, nonché delle contabilità speciali; il secondo riduce per l'anno 1983 da 500 a 310 miliardi l'autorizzazione di spesa prevista dal primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, rinviando all'esercizio 1984 la restante autorizzazione di spesa di 190 miliardi.

Gli articoli successivi ineriscono al settore della pubblica istruzione e rispetto all'obiettivo, invero modesto, di contenere la spesa relativa il relatore si è preoccupato di sottolineare al Governo e agli onorevoli colleghi ancor più quello della sua riqualificazione, garantendosi per altro le esigenze di equità.

Per essi il Governo stima una minore spesa di circa 350 miliardi che il relatore ritiene per altro utile venga specificata per le diverse disposizioni e per le basi di calcolo assunte, pur nella consapevolezza dell'oggettiva difficoltà ad assumere dati precisi.

L'articolo 3 siccome modificato dalla Commissione introduce una limitazione nella nuova istituzione e comunque nella espansione di altre iniziative scolastiche limitatamente all'anno scolastico 1983-1984, di modo che, in ambito nazionale, non si determini un aumento del numero delle classi funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-1983. In linea di fedeltà al principio enunciato sembrerebbe più opportuna una riformulazione del primo comma che, nulla togliendo al rigore della disposizione, lo caratterizzasse meglio nella direzione della qualificazione e della razionalizzazione della situazione esistente. Difatti, ferme restando le dotazioni organiche dell'anno scolastico in corso, attraverso un meccanismo di compensazione nazionale, si potrebbe pervenire, come per altro previsto in precedenti leggi di contenimento della spesa pubblica, a garantire i fabbisogni di scolarità e in particolare quelle forme più qualificate e fondamentali di integrazione scolastica costituite dalle attività di tempo pieno e di sostegno nella scuola dell'obbligo. Occorrerebbe altresì che, con apposita azione amministrativa, si favorisse, qualora non ostino gravi motivi in ordine all'attuazione del diritto allo studio, l'accorpamento di quelle classi che per la esiguità del numero degli alunni non solo rappresentano un motivo di spreco, ma rappresentano inoltre un non sempre apprezzabile fatto pedagogico e didattico.

In questa prospettiva apparirebbe superflua la sopravvivenza del secondo comma in quanto la deroga del numero degli alunni per classe in esso contenuta avrebbe soltanto un effetto limitativo del processo di compensazione nazionale e della tendenza all'accorpamento delle classi poco numerose, mentre potrebbe in ogni caso, in rare eccezioni, rimesse alla valutazione locale, verificarsi in connessione di scelte operate sugli organici.

Appare infine necessario, come per altro previsto in precedenti provvedimenti

di contenimento della spesa pubblica, derogare da una normativa di blocco della espansione per la scuola materna statale. L'importanza di questo settore dell'istruzione, il sopravanzare nuovamente delle istituzioni private rispetto a quelle pubbliche e, soprattutto, l'importanza che si annette alla frequenza di tale scuola, in particolare per i bambini di cinque anni, come per altro sottolineato anche dalla Commissione incaricata della revisione dei programmi della scuola elementare presieduta dall'onorevole sottosegretario senatore Fassino, consigliano, mutuando come già si è detto da precedenti provvedimenti, di fissare un tetto, seppure modesto, di espansione per garantire alla fascia di età interessata il diritto allo studio e il decondizionamento precoce.

Il terzo comma, infine, prevede giustamente, la piena utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive, e comunque in posizione di soprannumero, prioritariamente rispetto al conferimento delle supplenze.

L'articolo 4 prevede, in analogia a quanto già previsto per lo stipendio dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, la proporzionalizzazione dell'indennità integrativa speciale all'orario di cattedra o di insegnamento qualora questo sia prestato in misura oraria inferiore a quella previsto per legge. La logica e l'equità della norma sono evidenti, anche se la normativa vigente (articolo 8 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito in legge con la legge 26 gennaio 1982, n. 11) già prevede un istituto simile con l'unica differenza che comunque spetta al personale il 50 per cento dell'importo dell'indennità integrativa speciale. Con la nuova norma, limitatamente al personale con un orario di cattedra inferiore al 50 per cento di quello previsto, si ha una ulteriore riduzione dell'importo dell'indennità integrativa speciale da corrispondere.

L'articolo 5 introduce per il personale supplente il rapporto tra le ore di servizio effettivamente prestate e la retribuzione da corrispondere.

Il criterio, indubbiamente corretto, sembra necessitare di alcune precisazioni ed esplicazioni.

L'emendamento del Governo fa salvi, parificandoli al personale di ruolo, i docenti supplenti di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270; per ovvi motivi di equità dovrebbero essere aggiunti gli insegnanti supplenti con nomina conferita dal direttore didattico o dal preside su posti a qualunque titolo disponibili.

Per equità dovrebbe però essere escluso dall'applicazione di tale normativa il personale docente non di ruolo in servizio su posti o cattedre che, per legge, hanno una durata inferiore a quella normalmente prevista, non potendosi riversare sui singoli fatti dipendenti da fenomeni che andrebbero quanto più rapidamente possibile rimossi. Del resto le ore residue fino al completamento della cattedra saranno utilizzate per supplire insegnanti assenti e quindi rappresentano un meccanismo solidale con la logica del decreto.

Va altresì chiarito che il riposo settimanale retribuito, previsto dalla Costituzione, deve essere garantito per tutto il personale non di ruolo.

Circa la questione della retribuzione estiva per il personale non di ruolo non compreso nelle categorie sopra ricordate, appare chiaro come ad esso spetti; in una situazione in cui non sono ben chiariti i compiti dello stesso personale docente di ruolo nel periodo di chiusura delle scuole, in particolare in quello estivo (compiti che invece andrebbero precisati e definiti) la corresponsione del rateo di ferie maturate in relazione al periodo di servizio effettivamente prestato.

Il primo comma dell'articolo 6 viene profondamente modificato fissando in soli cinque giorni l'anno il limite massimo per la partecipazione a convegni e congressi e limitando ad un massimo di 18 giorni l'anno la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorsi ed esami.

Mentre appare chiaro che il riferimento a commissioni giudicatrici di concorso non possa essere per quelle relative ai

concorsi a cattedra o a posti di insegnante, non sarebbe inopportuno che il Governo limitasse la durata dei lavori di tali commissioni, la partecipazione alle quali comporta per esplicito dettato della legge 20 maggio 1982, n. 270, l'esonero dal servizio, anche al fine di snellire le procedure concorsuali e di impedire che i lavori concorsuali si allunghino in relazione ad esigenze individuali connesse con il mantenimento dell'esonero. Sempre in materia concorsuale sarebbe interessante conoscere la previsione di spesa per trattamento di missione per i commissari dei concorsi a posti di insegnante di scuola materna statale ed elementare attualmente in atto al fine di valutare se non fosse opportuno, nell'attuale congiuntura, sospendere o ridurre, per i futuri concorsi della scuola secondaria, la norma che prevede la provenienza dei commissari da provincia diversa da quella nella quale si effettua il concorso.

L'ultimo comma, infine, è anch'esso profondamente modificato dall'emendamento governativo. In tale emendamento non compare più né il personale previsto dal sesto comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, né quello utilizzato nell'amministrazione scolastica, mentre viene limitato a 300 unità il numero dei comandi previsto dall'articolo 14 già citato in 1000 unità. Si ricordi in ogni caso che questi si aggiungeranno a quelli previsti dall'articolo 63 della legge n. 270 del 1982.

Al fine di predisporre una normativa chiara ed univoca sarebbe opportuno che il Governo precisasse i fabbisogni numerici dell'Amministrazione, ivi compreso quanto previsto dal sesto comma del più volte ricordato articolo 14 e venisse stabilita la quota numerica di comandi da disporre presso enti con finalità di aggiornamento di ricerca e di attività in campo educativo.

La nuova formulazione dell'articolo 6 pare comunque non modificare quanto previsto dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativamente ai congedi straordinari connessi ad attività artistiche e tecnico-sportive e ciò sembra al relatore giusto ed opportuno.

SACCONI, *Relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI)

FAVOREVOLE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 1, concernente misure per il contenimento della spesa del settore pubblico.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 1, concernente misure per il contenimento della spesa del settore pubblico.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 1, concernente misure per il contenimento della spesa del settore pubblico.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 1, concernente misure per il contenimento della spesa del settore pubblico con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Limitatamente all'anno scolastico 1983-1984, nelle scuole di ogni ordine e grado non si dà luogo a nuove istituzioni né ad altre iniziative di espansione scolastica che possano comportare comunque in ambito nazionale un aumento del numero delle classi funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-1983 ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente al numero delle ore di servizio di insegnamento effettivamente prestato ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« L'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è abrogato nella parte in cui prevede la possibilità di concedere l'esonero dai normali obblighi di servizio, fermo restando soltanto quello previsto per la partecipazione, per non più di cinque

giorni nell'anno scolastico, a convegni di studio di particolare rilevanza, organizzati da associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente, nonché per la partecipazione a commissioni giudicatrici, per il tempo strettamente necessario, che non può eccedere di volta in volta il limite massimo di 6 giorni e complessivamente quello di 18 giorni nell'anno scolastico, e secondo modalità e criteri stabiliti dal ministro della pubblica istruzione che assicurino in ogni caso il carattere continuativo dell'utilizzazione del personale predetto nelle commissioni stesse. Gli altri esoneri dall'insegnamento già autorizzati cessano alla data fissata dal provvedimento autorizzativo.

L'utilizzazione di personale prevista dall'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, è ridotta, fino all'anno scolastico 1986-1987, a non più di 300 unità ».

Decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 8 del 10 gennaio 1983.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa del settore pubblico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto

ARTICOLO 1.

La disposizione dell'articolo 37 della legge 7 agosto 1982, n. 526, a norma della quale sono infruttiferi i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, nonché le contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle province e dei comuni, resta in vigore a partire dal 1° gennaio 1983.

ARTICOLO 2.

L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi contenuta nel primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante somma di lire 190 miliardi sarà iscritta nel medesimo stato di previsione per il 1984.

ARTICOLO 3.

In relazione al disposto dell'articolo 12, sesto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle scuole di ogni ordine e grado non si dà luogo a nuove istituzioni né ad altre iniziative di espansione scolastica che possano comportare comunque un aumento del numero delle classi funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-83.

Ai fini di cui al precedente comma si può derogare al limite del numero massimo di alunni previsto dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe.

Il conferimento delle supplenze è consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, da effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste dallo stesso articolo 14, lettera *f)* e, comunque, alla completa utilizzazione del personale che risulti in situazione soprannumeraria.

ARTICOLO 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale.

ARTICOLO 5.

A decorrere dall'anno scolastico 1982-83, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata, spetta limitatamente al numero delle ore di servizio di insegnamento effettivamente prestato.

ARTICOLO 6.

L'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è abrogato, fatta salva la partecipazione a commissioni; nei casi in cui si renda strettamente necessario consentire l'esonero dal servizio, esso non potrà eccedere di volta in volta il limite massimo di sei giorni.

Gli esoneri dall'insegnamento già autorizzati cessano alla data fissata dal provvedimento autorizzativo.

L'utilizzazione di personale prevista dall'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sospesa fino all'inizio del-

l'anno scolastico 1986-87, salvo per il personale previsto dal sesto comma di detto articolo e per quello comunque utilizzato nell'amministrazione scolastica.

ARTICOLO 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1983.

PERTINI

FANFANI - GORIA - FALCUCCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.